



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

SEZIONE LAVORO

La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri

Carlo Coco

Valeria Vaccari

Marcella Angelini

ha pronunciato la seguente

Presidente

Consigliere

Consigliere relatore

SENTENZA

nella causa di II grado Iscritta al n. 862/2019 RGA promossa da:

MINISTERO DELLA SALUTE (C.F. 80242250589), con il patrocinio
dell'**AVVOCATURA STATO DI BOLOGNA** - domiciliata telematica

appellante

contro

I (C.F.), con il patrocinio dell'avv. Paola **SORAGNI** -
domiciliata telematica

appellato

*posta in decisione all'udienza collegiale del 3-11-2020,
viste le conclusioni dalle medesime parti rassegnate e come in atti;
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
esaminati gli atti e i documenti di causa,*

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con la sentenza qui appellata, il Tribunale di Bologna, nella contumacia del Ministero, ha accolto la domanda di _____, n.q. di erede di _____ e riconosciuto la reversibilità dell'assegno ex art. 2^a L. 220/92 di cui il _____ era titolare. Come efficacemente riassunto in primo grado, "... la reversibilità dell'assegno (condizione migliorativa introdotta a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 7 del d.l. 548/96 - convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 1996, n. 641 -) costituisce regola generale entro i limiti temporali ivi stabilita, senza essere condizionata dall'evento morte del danneggiato. Gli unici requisiti che appaiono configurabili per il

SENTENZA N. 574/2020
Depositata il 29 DIC. 2020
R.G. n. 862/19 Cron. n. 2675/20

diritto alla reversibilità dell'indennizzo sono il decesso del titolare e l'appartenere ad una delle categorie a cui la legge lo riconosce (cfr. Trib. Torino n. 5351/2007; Trib. Torino n. 10896/2003). ... nel caso in esame, il defunto aveva presentato domanda di indennizzo nel giugno 1997 ed ottenuto nel 2002 il riconoscimento, con decorrenza dalla domanda del giugno 1997 del diritto alla VII categoria tabella A DPR 834/81. Sino all'intervento della finanziaria per il 2004 l'indennizzo consisteva in un assegno reversibile per 15 anni.

Nel dicembre 2003, la finanziaria per il 2004 ha modificato l'art. 2, comma 1, l. 210/1992, prevedendo che il soggetto danneggiato da trasfusioni o vaccinazioni obbligatorie per legge percepisce un indennizzo "non rivalutabile". In base alla precedente formulazione dell'art. 2 l. 210/92 invece, l'indennizzo consisteva in un assegno reversibile per 15 anni (art. 7 del d.l. 548/96 - convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 1996, n. 641).

Da tale premessa discende che, in virtù del principio di irretroattività della legge, solo chi ha presentato la domanda dopo l'entrata in vigore della finanziaria per l'anno 2004, ha diritto ad un indennizzo reversibile solo in caso di riconoscimento del nesso causale tra la patologia ed il decesso. Diversamente, l'indennizzo in godimento alla ricorrente sino alla data del decesso era ed è quello disciplinato dalla L. 210/1992 in vigore all'epoca del riconoscimento".

Ha proposto appello il Ministero della Salute con unico succinto motivo in diritto, riferito all'asseritamente erronea applicazione dell'art. 2 e 3 L. n. 210/199, richiamando il tenore della L. 340/2003 art. 3⁴⁵ laddove prevede "la reversibilità... solo in presenza delle condizioni di cui al comma 3 dell'art. 2 della legge stessa" (e dunque nel caso - diverso dal presente - in cui vi sia nesso causale tra patologia e decesso)

Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione dell'appellata, che ha insistito per la conferma della sentenza impugnata.

La causa è stata istruita con la sola acquisizione della documentazione prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi.

Il gravame è infondato e deve essere respinto.

L'art. 2 L.210/92 [per la parte che qui rileva] disponeva, all'epoca dei fatti da cui è scaturita la prestazione, che "1. L'indennizzo di cui all'art. 1, comma 1, consiste in un assegno, reversibile per quindici anni, determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177 come modificata dall'art. 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111. L'indennizzo è cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito ed è rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 è integrato da una somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni, prevista per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato, ed ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda ai

sensi dell'art. 3. La predetta somma integrativa è cumulabile con l'indennità integrativa speciale o altra analoga indennità collegata alla variazione del costo della vita. Ai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 1, anche nel caso in cui l'indennizzo sia stato già concesso, è corrisposto, a domanda, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo previsto dalla presente legge, un assegno una tantum nella misura pari, per ciascun anno, al 30 per cento dell'indennizzo dovuto ai sensi del comma 1 e del primo periodo del presente comma, con esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria.

3. Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla presente legge sia derivata la morte, l'avente diritto può optare fra l'assegno reversibile di cui al comma 1 e un assegno una tantum di lire 150 milioni. Ai fini della presente legge, sono considerati aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti a carico: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro. I benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia. ..."

E' testuale dunque la previsione di reversibilità per quindici anni della prestazione di cui al comma 1.

La norma invocata dal Ministero appellante, art. 3⁴⁵ L. 350/2003, stabilisce che "La reversibilità dell'assegno di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, si intende applicabile solo in presenza delle condizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 della stessa legge".

In difetto di contrasti interpretativi sul tenore della disposizione menzionata – l'art. 2 comma 1 L. 210/92 – deve ritenersi che, ad onta del tenore infelice della formulazione, la norma abbia inteso disporre che la reversibilità dell'assegno in questione sarebbe stata limitata, per il futuro, alle condizioni di cui al comma 3 del ridetto art. 2 e poiché la norma è entrata in vigore nel 2004, la stessa non può applicarsi al caso oggetto di causa (il cui presupposto risalgono alla domanda del 1997), come correttamente ritenuto dal Tribunale.

La reversibilità era infatti parte della prestazione in sé come allora configurata ("1. L'indennizzo di cui all'art. 1, comma 1, consiste in un assegno, reversibile per quindici anni, determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177..." - enfasi aggiunta); l'evento naturale della morte della persona fisica determina *ipso iure* l'esordio del fenomeno successorio ma non è elemento costitutivo del beneficio, che, nella sua consistenza economica, è già entrato a far parte del patrimonio ereditario nella sua predeterminata trasmissibilità per quindici anni.

La domanda amministrativa proposta a suo tempo dall'interessata (doc. 1 in atti diparte appellata) non era inizio di una nuova "istanza" ma mera informazione dell'ente del sopravvenuto decesso del titolare della prestazione, per quanto di conseguenza – e nulla rilevando, ovviamente, il fatto che il tenore del modulo predisposto dall'ufficio e compilato dall'interessata riportasse la formulazione della norma di nuova introduzione.

L'appello deve dunque essere respinto.

Le spese – liquidate tenendo conto dell'esiguità degli adempimenti processuali e della relativa semplicità delle questioni trattate – seguono la soccombenza.

L'Amministrazione appellante deve ritenersi esonerata dal versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato (cfr. Cass. 1778/16: "Nel caso di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 215 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo").

P.q.m.

La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da MINISTERO DELLA SALUTE avverso la sentenza n. 603/2019 del Tribunale di Bologna resa e pubblicata il giorno 17/09/2019, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta,


1. respinge l'appello
2. condanna il Ministero appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in € 2.460,00 per compenso, oltre 15% per spese generali ed oltre IVA e CPA come per legge

Bologna, 3-11-2020


Il Consigliere est.
dott.  Angelini

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.  Germano Virzi

Il Presidente
dott. Carlo Coco





IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.  Germano Virzi

(minuta depositata il giorno 25/11/20)